

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 21 giugno 2001

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 159

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 28 dicembre 2000.

**Regolamento interno di ateneo in materia
di procedimento amministrativo, di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e di
autocertificazione.**

S O M M A R I O

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 28 dicembre 2000. — <i>Regolamento interno di ateneo in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione</i>		Pag. 5
CAPO I		
<i>Il procedimento amministrativo</i>		
Art. 1 - Finalità	»	7
Art. 2 - Ambito di applicazione	»	7
Art. 3 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio	»	7
Art. 4 - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte	»	8
Art. 5 - Comunicazione di avvio e partecipazione del procedimento amministrativo ..	»	8
Art. 6 - Termine finale del procedimento	»	9
Art. 7 - Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche di organi appositi	»	10
Art. 8 - Altri casi di sospensione del termine	»	10
CAPO II		
<i>Il responsabile del procedimento</i>		
Art. 9 - Unità organizzativa responsabile del procedimento	»	10
Art. 10 - Responsabile del procedimento amministrativo	»	11
Art. 11 - Procedimenti di competenza di più servizi o uffici	»	11
CAPO III		
<i>Modalità di esercizio e casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi e categorie dei documenti sottratti al diritto di accesso</i>		
Art. 12 - Ambito di applicazione del diritto di accesso	»	12
Art. 13 - Unità organizzativa responsabile del procedimento di accesso	»	12
Art. 14 - Accesso informale	»	13
Art. 15 - Accesso formale	»	13
Art. 16 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso	»	14
Art. 17 - Non accoglimento e differimento della richiesta di accesso	»	15
Art. 18 - Categorie di atti sottratti al diritto di accesso	»	16
Art. 19 - Categorie di atti ad accesso differito	»	17
Art. 20 - Richieste di accesso da parte di strutture dell'Università	»	17
Art. 21 - Richiesta di accesso di soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi	»	17
CAPO IV		
<i>Autocertificazione</i>		
Art. 22 - Dichiarazioni sostitutive	»	18
Art. 23 - Presentazione delle dichiarazioni sostitutive	»	19
Art. 24 - Acquisizione d'ufficio della documentazione	»	19
Art. 25 - Presentazione di istanze	»	19
Art. 26 - Autenticazione di copie	»	20
CAPO V		
<i>Norme Finali</i>		
Art. 27 - Norme di rinvio	»	20
Art. 28 - Integrazione e modificazione del presente regolamento	»	20
Art. 29 - Entrata in vigore e forme di pubblicità	»	21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 28 DICEMBRE 2000.

Regolamento interno di ateneo in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione.

IL RETTORE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 «Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 «Regolamento in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative»;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine, in particolare l'art. 64;

Visto il regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università degli studi di Udine, emanato con D.R. n. 1096 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche, in particolare gli articoli 7 e 8;

Visto il D.R. n. 378 del 6 maggio 1997, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge n. 241/1990;

Rilevata la necessità di apportare al vigente regolamento alcune modifiche, dovute sia alla nuova normativa sulla autocertificazione, sia alla casistica sin qui formatasi, tenendo conto anche delle pronunce della Autorità di vigilanza sulla privacy e sul diritto di accesso;

Vista la delibera del senato accademico dell'Ateneo del 13 settembre 2000, che ha formulato parere favorevole alle modifiche da apportare al testo regolamentare predetto;

Vista la delibera del 23 novembre 2000 del consiglio di amministrazione dell'Ateneo, che ha approvato le modifiche al regolamento in questione;

Decreta:

1. Di emanare il regolamento interno di Ateneo in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione, nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante.

2. Di sottoporre detto regolamento, giusta quanto previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. A seguito del parere favorevole di detta commissione ovvero decorso inutilmente il termine di legge, il regolamento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Udine, 28 dicembre 2000

Il rettore: STRASSOLDO

Capo I

Il procedimento amministrativo

Art. 1

Finalità

1. L'Università degli Studi di Udine, di seguito denominata Università, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, in armonia con i principi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (d'ora in poi citata come L. 241/90), si impegna a realizzare la propria attività amministrativa sulla base di criteri di economicità, efficacia e trasparenza, assicurando il diritto di accesso agli atti e documenti, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento attuativo.
2. In attuazione della L. 241/90, il presente regolamento e gli allegato ad esso stabiliscono, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Università degli Studi di Udine:
 - Il termine entro il quale deve concludersi;
 - L'Unità organizzativa responsabile del singolo procedimento;
 - Il funzionario responsabile del singolo procedimento
 - Le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - Le categorie dei documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Università degli Studi di Udine sottratti al diritto di accesso.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di competenza degli Organi e degli Uffici dell'Università nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/90 e del D.P.R. 352/92 e del Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Udine, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento, di cui alla tabella allegata n. 1.
3. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di parte o dall'avvio d'ufficio.

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo a provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'atto stesso, della richiesta o della proposta e della relativa documentazione, apposta dall'Ufficio protocollo dell'Università degli Studi di Udine.

Art. 4

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, apposta dall'Ufficio protocollo, della domanda o istanza, redatta nelle forme previste dall'amministrazione, qualora sia stata predisposta.
2. La domanda o istanza deve essere corredata da idonea documentazione, qualora sia espressamente prevista.
3. All'atto della presentazione della domanda viene rilasciata all'interessato una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 8 della L. 241/90 e le altre indicazioni richieste dalla legge e dal presente Regolamento.
4. Ove la domanda o istanza sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato tempestivamente e comunque entro 30 giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza, (all. 2) In questo caso il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione ed il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio, previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni (in prosieguo denominata L. 15/68), nonché dall'art. 18 della L. 241/90 e dagli artt. 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni (in prosieguo denominata L. 127/97) e dal DPR 20 ottobre 1998 n. 403 (in prosieguo denominato DPR 403/98).

Art. 5

Comunicazione di avvio e partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il responsabile del procedimento deve dare notizia dell'avvio del procedimento (all. 3) e del termine entro il quale deve essere concluso, mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'art. 8, della L. 241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
2. A coloro che ne facciano richiesta e ne abbiano un interesse giuridicamente rilevante deve essere data formale comunicazione in merito al responsabile del procedimento e alla persona che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. I destinatari del provvedimento finale e gli altri portatori di interessi pubblici o privati, a cui possa derivare un pregiudizio, hanno la facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 della L. 241/90.

4. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione stabilisce di volta in volta idonee forme di pubblicità, quali avvisi pubblici o altre ampie forme di pubblicità, contenenti gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 8 della L. 241/90.
5. Ai sensi dell'art. 10, lett. b), della L. 241/90, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.
6. A norma dell'art. 12 del D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29 e succ. mod. (di seguito denominato D.Lgs. 29/93), alle comunicazioni previste dalla L. 241/90 non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
7. La comunicazione di avvio del procedimento è omessa quando l'amministrazione è obbligata, a seguito di istanza dell'interessato, ad avviare il procedimento richiesto ovvero quando vi sono ragioni di impedimento dovute a particolari esigenze di celerità.

Art. 6

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data di effettuazione della comunicazione.
2. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Università abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In tal caso, termine finale è considerata la data di inoltro del provvedimento al competente organo. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato. Resta fermo peraltro l'obbligo dell'Amministrazione di comunicare all'interessato l'avvenuta conclusione della procedura.
3. Ove, nel corso del procedimento, siano necessari pareri o deliberazioni di organi interni dell'amministrazione, il termine finale del procedimento indicato nelle allegate tabelle è comprensivo del tempo necessario per l'adozione di detti pareri o deliberazioni.
4. L'amministrazione rende noti i casi ed i motivi a causa dei quali non può rispettare i termini e fissa termini diversi, dandone comunicazione agli interessati, anche mediante idonee forme di pubblicità, come previsto dall'art. 8, comma 3, della L. 241/90.

Art. 7**Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche di organi appositi**

1. Nell'ipotesi in cui, nel corso del procedimento, si debba sentire obbligatoriamente il parere di un organo consultivo esterno o si debbano acquisire valutazioni tecniche di organi o enti esterni, ai sensi degli articoli 16 e 17 della L. 241/90, così come modificato dalla L. 127/97, questi devono comunicare il parere entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi, gli Organi consultivi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà dell'Amministrazione richiedente procedere, indipendentemente dall'acquisizione del parere, eccetto per i pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini (all. 6).
2. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di 45 giorni può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

Art. 8**Altri casi di sospensione del termine**

1. Oltre ai casi di sospensione del termine di cui al precedente articolo, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:
 - a) Nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, il termine rimane sospeso per il tempo impiegato per l'adempimento stesso;
 - b) Per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre Amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento;
 - c) per il tempo necessario all'acquisizione di provvedimenti conclusivi di altra amministrazioni.

Capo II**Il Responsabile del procedimento****Art. 9****Unità organizzativa responsabile del procedimento**

1. Le Unità Organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale inerente i singoli procedimenti sono le strutture costituenti l'apparato amministrativo, tecnico, didattico e scientifico dell'Ateneo, così come risultano indicate, unitamente alle attribuzioni di competenza, nelle tabelle di cui all'allegato n. 1.

Art. 10**Responsabile del procedimento amministrativo**

1. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e dal presente Regolamento e svolge i compiti attinenti all'applicazione delle disposizioni della L. 15/68 e sue modificazioni, nonché dalla L. 127/97.
2. Sulla base delle competenze attribuite in materia alle singole Unità organizzative, così come risultano indicate nelle tabelle di cui all'allegato n. 1, la persona preposta ad ogni singola unità organizzativa è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento finale da adottarsi. Analoga responsabilità è attribuita ai preposti all'unità organizzativa a titolo di supplenza o di vicarietà. In caso di assenza o di impedimento prolungati dei soggetti, analoga responsabilità è attribuita al soggetto presente nella medesima Unità e rivestente la qualifica più alta; a parità di qualifica, a quello con maggiore anzianità nella stessa qualifica.
3. Il responsabile del procedimento può assegnare formalmente con atto scritto ad altro dipendente addetto all'Unità organizzativa la responsabilità di singoli procedimenti, nel rispetto delle funzioni e mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente assegnatario. In tal caso questi è considerato responsabile del singolo procedimento formalmente assegnatogli.
4. Il Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni, coordina le attività dei responsabili dei procedimenti ed esercita il potere sostitutivo nel caso di inerzia da parte degli stessi nell'adozione del provvedimento finale entro il termine stabilito dal presente Regolamento.
5. Il Direttore Amministrativo in presenza di comprovate e specifiche esigenze, può formalmente assegnare con atto scritto determinati procedimenti ad Unità Organizzative diverse da quelle competenti sulla base di quanto indicato nelle tabelle di cui all'allegato n. 1; in tal caso il dipendente preposto all'Unità organizzativa assegnataria, assumerà a tutti gli effetti la responsabilità del relativo procedimento.
6. Oltre a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento generale di Amministrazione in materia di gestione della didattica e della ricerca, per i procedimenti di competenza delle strutture didattiche, scientifiche e di servizi, responsabile del procedimento è il Segretario Amministrativo di Dipartimento o figura equiparata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di organizzazione degli uffici; per le altre strutture, responsabile è il Direttore delle medesime. Il Direttore delle strutture è in ogni caso competente per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 11**Procedimenti di competenza di più servizi o uffici**

1. Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più unità organizzative, il responsabile della fase iniziale è, salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati, informandoli anche in merito alle strutture che intervengono successivamente nel procedimento, i responsabili delle quali rispondono per la fase di loro competenza.

2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso gli uffici e i servizi competenti, dando l'impulso all'azione amministrativa e promuovendo anche, ove necessario, una conferenza di servizi ai fini del sollecito completamento del procedimento. A tal fine può richiedere al Direttore Amministrativo la indizione della conferenza tra le unità organizzative interessate. Le determinazioni concordate nella Conferenza vincolano le strutture partecipanti e tengono eventualmente luogo degli atti del procedimento di loro competenza.
3. Per singoli procedimenti o per tipi di essi, il responsabile concorda inoltre con le Unità organizzative competenti delle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuno, sollecitandone, ove occorra, il rispetto.
4. Il Direttore Amministrativo può stabilire le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi ed è competente a risolvere gli eventuali conflitti di competenza.
5. Il responsabile del procedimento è esonerato da eventuali responsabilità per ritardi o inadempienze dell'Organo competente ad assumere il provvedimento finale, purché venga fatta rilevare a quest'ultimo la necessità del relativo adempimento.

Capo III

Modalità di esercizio e casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi e categorie di documenti sottratti al diritto di accesso

Art. 12

Ambito di applicazione del diritto di accesso

1. Ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L. 241/90 e del D.P.R. 352/92, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque vi abbia un interesse, personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Art. 13

Unità organizzativa responsabile del procedimento di accesso

1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 352/92, l'Università degli Studi di Udine, al fine di garantire la piena attuazione della L. 241/90, individua con Decreto Rettorale l'Unità organizzativa cui sono attribuite le funzioni dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29/1993. Detto Ufficio provvede al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della L. 241/90, istruendo le richieste di accesso e relazionando con il pubblico in merito a tutte le informazioni sulle modalità del diritto di accesso e sui relativi costi.
2. L'Ufficio Relazioni con il pubblico è responsabile del procedimento di accesso.

Art. 14**Accesso informale**

1. Il diritto di accesso è esercitato preferibilmente in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile del procedimento di accesso individuato ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del presente Regolamento, ovvero al responsabile della unità organizzativa competente. Il responsabile del procedimento deve comunque verificare la legittimazione dell'interessato, la sua identità, la sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite.
2. All'atto della richiesta di accesso il richiedente deve esibire un documento valido di identificazione ed eventualmente idoneo titolo attestante il proprio potere rappresentativo di persone giuridiche o enti al fine di rendere possibile l'accoglimento immediato dell'istanza. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

Art. 15**Accesso formale**

1. L'accesso in via formale è esercitato nel caso in cui non abbia o non possa avere accoglimento l'accesso in via informale o comunque quando ne faccia richiesta l'interessato. In questo caso il responsabile del procedimento di accesso, oltre a verificare il diritto dell'interessato, deve indicare le modalità di attuazione. Il provvedimento di accesso formale deve comunque essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo la sospensione del termine nei casi di richiesta incompleta o irregolare e fino al perfezionamento della stessa.
2. Il diritto di accesso si esercita con motivata richiesta indirizzata all'Amministrazione nella quale l'interessato indica gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione. L'interessato deve inoltre specificare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e far constare la propria identità (all. 4).
3. All'atto della presentazione dell'istanza di accesso, il richiedente dovrà esibire preventivamente o allegare un valido documento di riconoscimento o fotocopia del medesimo.
4. Colui che esercita lo stesso diritto, ma in rappresentanza di persone giuridiche e di enti, dovrà produrre idoneo titolo che attesti il proprio potere rappresentativo.
5. L'identificazione del richiedente andrà effettuata da parte dell'Unità organizzativa competente ad esaminare la richiesta di accesso, così come stabilito dall'art. 9 del presente regolamento, che accerterà preliminarmente la sussistenza dei requisiti oggettivi per l'accoglimento dell'istanza di accesso.
6. A richiesta dell'interessato l'Ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della richiesta di accesso formale presentata, o fotocopia dell'istanza già protocollata (all. 5).

7. Il semplice esame dei documenti è gratuito e viene effettuato presso l'unità organizzativa competente alla presenza del personale addetto. Le spese relative al rilascio di copie, spedizione e altri adempimenti comportanti un costo per l'Amministrazione universitaria sono a carico del richiedente.
8. Il diritto di accesso ai documenti può essere realizzato anche mediante la pubblicazione o altra forma di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione, ivi comprese le forme di pubblicità effettuate mediante strumenti informatici e telematici.
9. Trascorso il periodo di tempo indicato nella comunicazione di accoglimento della domanda senza che il richiedente abbia preso visione del documento, lo stesso, ove voglia accedere nuovamente al medesimo documento, dovrà presentare nuova richiesta.
10. La richiesta, ove provenga da una Pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.
11. La visione degli atti e dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridicamente rilevanti viene, in via generale, assicurata, dando adeguata tutela anche al diritto di riservatezza dei terzi interessati.
12. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90, decorrente dalla data del protocollo apposta sulla richiesta.

Art. 16

Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

1. L'accoglimento della richiesta formale di accesso è effettuata con apposito atto, redatto secondo il modello allegato 9, emanato dal responsabile dell'Ufficio Relazioni con il pubblico.
2. L'atto di accoglimento deve contenere l'indicazione della Unità organizzativa presso cui rivolgersi e un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti e per ottenerne copia.
3. L'unità organizzativa competente provvede all'esibizione del documento o al rilascio della copia entro il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
4. Ove l'istanza riguardi procedimenti in corso il rilascio di copia dei documenti è subordinato al preventivo nullaosta del Rettore o dell'organo competente ad adottare l'atto finale, che hanno facoltà di differire l'accesso ai sensi dell'art. 24 comma 6 della L. 241/90.
5. Nel caso in cui sia richiesto l'accesso ad un documento, diverso da un atto pubblico, che coinvolga la persona o gli interessi di un terzo quale possibile controinteressato, l'Università provvederà a dare notizia a quest'ultimo della richiesta di accesso, consentendogli di formulare eventuali osservazioni, che andranno esaminate ai sensi della normativa di cui alla L. 675/96 e successive modificazioni.
6. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d'ufficio all'uopo indicate, alla presenza di personale addetto.

7. L'esame dei documenti è effettuata dal richiedente o da persona da lui incaricata, alla eventuale presenza di altra persona, di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla richiesta. L'interessato potrà prendere appunti o trascrivere in tutto in parte il contenuto dei documenti visionati, con l'espresso divieto, penalmente perseguibile, di alterarli in qualsiasi modo, ovvero asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione.
8. In caso di accesso a documenti che comporti estrazione di copie, ovvero a documenti raccolti o conservati mediante strumenti informativi, qualora sia tecnicamente possibile, copia dei dati informatizzati potrà essere rilasciata sugli appositi supporti forniti dal richiedente.
9. L'esame dei documenti è gratuito. L'ufficio può rilasciare copia dei documenti, salvo il rimborso dei costi di ricerca, di visura e di riproduzione, il cui importo è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Non accoglimento e differimento della richiesta di accesso

1. La richiesta di accesso può essere limitata, differita ovvero rifiutata dai responsabili delle singole unità organizzative interessate, mediante nota scritta motivata, da indirizzare al responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, facendo specifico riferimento alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie (art. 24 comma 4 L. 241/90) e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta (all. 7). Il responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvederà quindi a redigere la nota motivata da indirizzare al richiedente.
2. La richiesta si intende rigettata quando siano trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza che l'Amministrazione si sia pronunciata.
3. Il diritto di accesso non può essere esteso ad atti in formazione, cioè non ancora perfezionati. Il differimento, la limitazione o il rigetto della richiesta di accesso è disposto, con provvedimento motivato, anche per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, in particolare nel corso di procedure concorsuali e di procedure di gara.
4. L'atto che dispone il differimento di accesso ne indica la durata (all. 8).
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione, reclamo al Rettore che decide entro 30 giorni dalla comunicazione stessa. In mancanza di decisione nel termine indicato il reclamo si intende rigettato.

Art. 18**Categorie di atti sottratti al diritto di accesso**

1. In conformità all'art. 24 comma 4 della L. 241/90, il presente articolo individua le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Università degli Studi di Udine, sottratti all'accesso. Le categorie di documenti indicate nel presente articolo si intendono sottratte all'accesso nei limiti in cui riguardino soggetti diversi dal richiedente e, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.P.R. n. 352/92, in ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
2. Ai sensi dell'art. 24 L. 241/90, nonché dell'art. 8 comma 5, lettera d) del D.P.R. 352/92, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti, salvo il diritto di accesso del dipendente nei casi e nei modi consentiti dalla legge:
 - a) documenti relativi alla salute, alla situazione finanziaria e alla vita privata dei dipendenti, dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Ateneo, nonché dei soggetti estranei all'Amministrazione, membri di organi collegiali e di commissioni dell'Ateneo, ad eccezione dell'informazione circa la qualifica, il trattamento economico tabellare e la struttura di appartenenza;
 - b) accertamenti medico-legali e relativa documentazione o accertamenti che comunque riguardino la salute delle persone, inclusi quelli concernenti la sussistenza di condizioni psico fisiche che costituiscono il presupposto per l'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che siano comunque utilizzabili ai fini dell'attività amministrativa;
 - c) notizie, documenti e tutto ciò che comunque attenga alle selezioni attitudinali finalizzate al reclutamento del personale, purché concernenti situazioni del personale in servizio;
 - d) rapporti informativi sul personale dipendente concernenti situazioni private del personale stesso;
 - e) riferimenti alla situazione patrimoniale dei dipendenti, e dei soggetti che svolgono attività a qualsiasi titolo all'interno dell'Università: gli atti di sequestro, la cessione di quote di stipendio, le sentenze attributive di alimenti, i mutui poliennali ENPAS, le cessioni sul quinto dello stipendio, il piccolo prestito ENPAS, le ritenute sullo stipendio per premi, le polizze di assicurazione vita;
 - f) documenti relativi al curriculum studiorum e alla vita privata degli studenti, specializzandi, dottorandi, borsisti, allievi di corsi di formazione professionale, o altri soggetti che comunque svolgano attività di studio o di ricerca presso l'Ateneo, fatti salvi i casi in cui le informazioni a cui si richiede l'accesso siano necessarie per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure vengano richieste da Enti per propri fini istituzionali. Al fine di favorire l'eventuale accesso al mondo del lavoro e delle professioni, le notizie sui soggetti predetti, potranno essere rilasciate a coloro che presentino formale richiesta, purché dichiarino che le informazioni sono richieste in relazione ad un eventuale inserimento nella propria struttura lavorativa o in strutture da essi rappresentate e previa acquisizione dell'assenso degli interessati che può essere rilasciato anche in via generale.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 6), della L. 241/90, sono altresì escluse dall'accesso le note interne d'ufficio e i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale, sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti. Sono inoltre esclusi tutti gli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe concretare violazione del segreto istruttorio.

Art. 19**Categorie di atti ad accesso differito**

1. Ai sensi dell'art. 24 sesto comma della L. 241/90 e dell'art. 8 commi secondo e terzo del DPR n. 352/92, l'accesso ai seguenti documenti sarà così differito:
 - a) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, fino alla conclusione del procedimento relativo;
 - b) documentazione dei lavori delle commissioni di selezione, di avanzamento e di concorso fino all'adozione del provvedimento conclusivo;
 - c) documentazione attinente a inchieste ispettive e formali fino alla conclusione dei relativi procedimenti;
 - d) documentazione inerente le procedure per la scelta del contraente per acquisto di beni, forniture e servizi, con particolare riferimento ai documenti relativi alle gare per l'aggiudicazione dei lavori e forniture di beni e servizi, che possono pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa in ordine ai richiamati interessi professionali, finanziari e commerciali: fino ad esaurimento dei relativi procedimenti. Per un'adeguata tutela dei partecipanti, l'accesso è consentito agli estratti dei verbali di gara esclusivamente per notizie riguardanti la stessa impresa richiedente, l'elenco delle ditte invitate e le relative offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria e la motivazione dell'aggiudicazione. Al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento della gara, l'accesso ai relativi documenti è differito al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, salvi i casi di pubblicità per legge degli atti infraprocedimentali.
2. Agli atti di cui ai commi precedenti devono aggiungersi quelli il cui accesso va differito o escluso in forza di specifica disciplina legale (quali, ad esempio, gli atti relativi alla ricerca scientifica, al diritto di invenzione o le ricerche commissionate da terzi).
3. La riproduzione, diffusione e utilizzazione delle informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso devono effettuarsi nel rispetto della normativa introdotta dalla L. 675/95 e successive modificazioni nonché del vigente Regolamento di Ateneo.

Art. 20**Richieste di accesso da parte di strutture dell'Università**

1. Ai sensi dei precedenti articoli non sono considerati terzi le strutture dell'Ateneo interessate al procedimento per ragioni d'ufficio. Coloro che per ragioni d'ufficio prendono conoscenza di documenti per i quali non è consentito l'accesso in via generale, sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 21**Richieste di accesso da parte di portatori di interessi pubblici o diffusi**

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle Amministrazioni, Associazioni, e Comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

Capo IV

Autocertificazione

Art. 22

Dichiarazioni sostitutive

1. Gli utenti, in luogo delle certificazioni amministrative, possono presentare all'Università degli Studi di Udine dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'art. 2 della L. 15/68 e dell'art. 1 del D.P.R. 403/98 ovvero attestare, in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, stati, fatti e qualità personali di cui all'art. 4 della L. 15/68 e dell'art. 2 del D.P.R. 403/98.
2. A norma dell'art. 7 comma 4 del D.P.R. 403/98 è altresì ammessa l'attestazione di fatti, stati o qualità personali mediante l'esibizione dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità. La registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del documento stesso, ancorché non autenticata, secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 11 della L. 127/97. Ai sensi degli artt. 288 e 292 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, la carta d'identità costituisce il mezzo di identificazione ai fini di polizia e, nei casi in cui la legge consente che l'identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta d'identità, è considerato tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello stato, come ad esempio la patente, la tessera di riconoscimento postale, il passaporto per l'estero.
3. Ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del D.P.R. 403/98 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e gli interessati hanno la facoltà di rilasciarle utilizzando i moduli predisposti dall'Università degli Studi di Udine (allegati 10 e 11). Le dichiarazioni devono comunque contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 15/68 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché il richiamo alle sanzioni di cui al successivo comma 4.
4. A norma dell'art. 11 del D.P.R. citato, l'Università degli Studi di Udine procede a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della L. 15/68, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferma restando ogni e ulteriore conseguenza di legge.
5. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.P.R. 403/98 le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà che il dichiarante rende nel proprio interesse possono riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre tali dichiarazioni possono riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto, unita alla dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali ex art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 403 in caso di dichiarazioni mendaci, tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.

6. A norma dell'art. 10 del D.P.R. 403 citato, non possono essere sostituiti da altro documento i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi, di brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Art. 23

Presentazione delle dichiarazioni sostitutive

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a ricevere le dichiarazioni sostitutive.
2. Il responsabile del procedimento può delegare a ricevere le dichiarazioni sostitutive i dipendenti addetti all'Unità organizzativa competente e appartenenti alla V qualifica funzionale o a qualifica superiore, previamente individuati con apposita istruzione di servizio.
3. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere sottoscritte dal dichiarante. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 2 della L. 15/68 come modificato dall'art. 3 della L. 127/97.
4. A norma dell'art. 4 della L. 15/68 le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà devono essere rese e sottoscritte dal dichiarante dinanzi al Responsabile del procedimento, o dinanzi ad altro dipendente individuato con l'atto di cui al comma 2, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20 della L. 15/68. Ai sensi del comma 11 dell'art. 2 della legge 16 giugno 1998 n. 191, qualora la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è contenuta nell'istanza ovvero è contestuale, collegata o richiamata dalla stessa, non deve essere autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Art. 24

Acquisizione d'ufficio della documentazione

1. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'Università degli Studi di Udine, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro, così come disposto dall'art. 7 comma 1 del D.P.R. 403/98.

Art. 25

Presentazione di istanze

1. Le istanze da produrre all'Università degli Studi di Udine devono essere sottoscritte dal richiedente e, a norma dell'art. 3 comma 11 della L. 127/97 come modificato dalla L. 191/98, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove questa sia necessaria, quando sia apposta in presenza del Responsabile del procedimento ovvero del dipendente addetto a riceverla.

2. Le istanze trasmesse per mezzo di terzi oppure tramite il servizio postale o inviate per via telematica, devono essere sottoscritte dal richiedente; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, laddove sia necessaria, qualora l'istanza sia trasmessa unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Art. 26

Autenticazione di copie

1. A norma dell'art. 3 comma 4 del D.P.R. 403/98, nel caso in cui l'interessato debba presentare all'Amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della L. 15/68, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o altro dipendente individuato con l'atto di cui al comma 2 dell'articolo 21, dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
2. L'Università, quale amministrazione cd. Certificante individua nel Centro Relazioni con il pubblico la responsabilità del procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive richieste dalle Amministrazioni cd. Procedenti. L'iter sarà analogo al procedimento di accesso ovvero verrà espletato attraverso la richiesta interna alle strutture responsabili dei relativi procedimenti.

Capo V

Norme finali

Art. 27

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, del D.P.R. 352/92 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 403/98.

Art. 28

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno di Ateneo ai sensi dell'art. 64, comma cinque, dello Statuto di Autonomia.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Udine verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.
3. Le modifiche agli Allegati del presente Regolamento sono effettuate mediante Decreto Rettorale e pubblicate all'Albo Ufficiale dell'Università.

Art. 29**Entrata in vigore e forme di pubblicità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.
2. Il presente Regolamento, oltre che pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Università degli Studi di Udine ed è pubblicato sugli organi di informazione della stessa. Le stesse forme di pubblicità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 352/92, il presente Regolamento sarà inviato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 della L. 241/90, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Centro Relazioni con il pubblico tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle Unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Allegato n. 1
Tabelle procedimenti

N	PROCEDIMENTO	UNITA' COMPETENTE	TERMINE GIORNI	NOTE
	SERVIZI PER LA DIDATTICA			
1	*ISCRIZIONE ALLE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO	RIDD	1	tempo reale per richiesta relativa della avvenuta iscrizione da parte dell'utenza
2	*IMMATRICOLAZIONI diretta	RIDD	1	per esiti positivi del controllo documenti
	differita, per carenza di documentazione o per domanda fuori termine		10	dalla data di perfezionamento della documentazione
	studenti stranieri			
	a) con titolo di studio previsto in accordi internazionali		10	dalla presentazione della documentazione
	b) con altri titoli di studio		75	di cui 45 per le deliberazioni dei competenti Organi Accademici
	già laureati		90	di cui 60 per la deliberazione del competente organo accademico
3	* CAMBIO DI FACOLTA' O DI CORSO DI LAUREA	RIDD	90	di cui 60 per la deliberazione del competente organo accademico
4	* TRASFERIMENTI in arrivo da altre università	RIDD	80	di cui 30 per la deliberazione del competente organo accademico
	in partenza per altre università		45	dalla presentazione della domanda
5	*PIANI DI STUDIO SOGGETTI AD APPROVAZIONE SPECIFICA (NON AUTOMATICI)	RIDD	90	dalla scadenza della presentazione della domanda, di cui 60 per pubblicazione dell'esito
	inserimento in carriera		30	dalla pubblicazione dell'esito
6	*REGISTRAZIONE VERBALI DI ESAME	RIDD	5	dai ricevimenti del verbale
7	*RINUNCE E DECADENZE	RIDD	15	dalla presentazione della domanda o dall'accertamento d'ufficio della decadenza
8	*RIMBORSO TASSE	RIDD	90	dalla presentazioni della domanda, di cui 30 per il pagamento da parte della Div. Bilanci e Cont. Gen.
	*LAUREE E DIPLOMI ammissione all'esame	RIDD	N. D.	termine variabile stabilito per i singoli appelli dal competente organo accademico
	restituzione diploma di maturità		30	dalla data di laurea

Allegato n. 1
Tabelle procedimenti

N	PROCEDIMENTO	UNITA' COMPETENTE	TERMINE GIORNI	NOTE
	consegna diploma originale		365	dalla data di laurea
9	*RICONOSCIMENTO TITOLI ACCADEMICI	RIDD	45	
	titolo previsto da accordi internazionali		45	
	titolo non previsto da accordi internazionali		130	
10	*ESAMI DI STATO	RIDD		
	pubblicazione esito delle prove e trasmissione dei verbali d'esame		15	dalla data dell'ultima prova della sessione di ciascun tipo di abilitazione
	certificati sostitutivi		30	dalla data di trasmissione dei verbali della commissione
	consegna diplomi originali		365	dall'arrivo dei moduli ministeriali
11	*CERTIFICAZIONI	RIDD		
	automatizzate		tempo reale	
	non automatizzate		20	
	rilascio attestati frequenza corsi post-laurea		20	
	altre documentazioni, statistiche, ecc.		30	salvo diversa comunicazione
	borse di studio per studenti (presentazione domande, pubblicazione elenchi degli assegnatari, erogazioni)		N. D.	i termini sono fissati annualmente in base alle disposizioni legislative e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e pubblicati nell'apposito bando
12	*DOTTORATO DI RICERCA	RICE		
	esclusione dal concorso		30	dalla scadenza del bando o dal ricevimento della domanda
	nomina Commissione d'esame		30	dal ricevimento di tutte le designazioni
	prove d'esame		N. D.	fissate di volta in volta dalla Commissione
	approvazione graduatoria vincitori e idonei		30	dalla data di trasmissione dei relativi verbali da parte della Commissione, salvo differimento dell'inizio dei corsi al successivo anno accademico
	ammissione ai corsi			contestuale alla presentazione della documentazione prevista
	iscrizione agli anni successivi al primo			contestuale alla presentazione della documentazione prevista
	assegnazione borse		30	dalla presentazione della documentazione prevista
	sospensione		30	dalla richiesta
	decadenza della borsa		30	dalla data dell'atto che determina la decadenza
	certificazioni varie		20	
13	*BORSE DI STUDIO			
	esclusione dal concorso		60	dalla scadenza del bando o dal ricevimento della domanda
	nomina Commissione d'esame		90	dalla scadenza del bando, di cui 60 per la designazione da parte dell'Autorità Accademica competente

Allegato n. 1
Tabelle procedimenti

<i>N</i>	<i>PROCEDIMENTO</i>	<i>UNITA' COMPETENTE</i>	<i>TERMINE GIORNI</i>	<i>NOTE</i>
	prove d'esame		N. D.	fissate di volta in volta dalla Commissione
	approvazione graduatoria dei vincitori e degli idonei		60	dalla data dell'ultima prova, di cui 30 per la trasmissione dei relativi verbali da parte della Commissione
	notifica ai vincitori		15	dall'approvazione degli atti o dalla rinuncia dell'avente titolo
	assegnazione borse		30	dalla presentazione della documentazione prevista
	sospensione/proroga		30	dalla richiesta
	decadenza dalla borsa/revoca		20	dalla data di accertamento dell'atto o fatto che determina la decadenza o revoca
	certificazioni varie		20	
14	*PREMI DI STUDIO	DA		
	nomina Comm.ne giudicatrice		75	dalla scadenza del bando, di cui 45 per la designazione da parte dell'Autorità Accademica competente
	approvazione graduatoria vincitori e assegnazione del premio		75	dalla data di nomina della Commissione giudicatrice, di cui 45 per gli adempimenti della Commissione
	SERVIZI DI GESTIONE DEL PERSONALE			
15	*ASSUNZIONI DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO	RIPE		
	procedura concorsuale			I termini sono stabiliti dal bando di concorso e dalle norme di legge che regolano le procedure concorsuali, alle quali si fa rinvio
	approvazione atti e graduatoria dei vincitori		30	dalla data di consegna dei verbali
	tramite ufficio di collocamento (selezione attitudinale)		30	dalla comunicazione da parte dell'ufficio di collocamento
16	*NOMINA IN RUOLO CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DET.	RIPE	45	dall'acquisizione della documentazione di rito
17	*CHIAMATA PROFESSORI DI RUOLO	RIPE	60	di cui 30 per la deliberazione del Consiglio di Facoltà
	invito produzione documentazione di rito		30	dal ricevimento del decreto ministeriale di approvazione degli atti
18	*NOMINA IN RUOLO	RIPE	30	dalla presentazione o acquisizione dei documenti
19	*RIAMMISSIONE IN SERVIZIO	RIPE	180	di cui 120 per gli Organi competenti
20	*CONFERME IN RUOLO PROFESSORI	RIPE		

Allegato n. 1
Tabelle procedimenti

N	PROCEDIMENTO	UNITA' COMPETENTE	TERMINE GIORNI	NOTE
	inoltro al MURST e alle Facoltà degli elenchi di coloro che hanno maturato il triennio		30	dalla scadenza del triennio
	parere delle Facoltà		60	dalla scadenza del triennio
	comunicazioni di nomina della Commissione agli interessati		30	dalla comunicazione del MURST
	conferma in ruolo		90	dal ricevimento dei verbali della Commissione
21	<i>*CONFERME IN RUOLO RICERCATORI</i>	RIPE		
	parere della Facoltà o del Dipartimento		60	dal compimento del triennio
	inoltro alla Commissione degli elenchi di coloro che hanno maturato il triennio, con i pareri, e comunicazione di nomina della Commissione		30	dal ricevimento dell'ultimo parere di Facoltà relativo ai ricercatori di ogni semestre
	deliberazioni Commissioni		N. D.	stabilito dalle Commissioni stesse
	invito a presentare opzione e domanda ricostruzione carriera		30	dal ricevimento della deliberazione della Commissione
	nomina a Ricercatore confermato		90	dal ricevimento dell'opzione
	ricercatori		180	dal ricevimento della domanda da parte dell'interessato. L'interessato ha un anno di tempo dal ricevimento del D.R. di conferma per presentare domanda di ricostruzione
	professori di ruolo		180	dal ricevimento della domanda da parte dell'interessato. L'interessato ha un anno di tempo dal ricevimento del D.R. di conferma per presentare domanda di ricostruzione
22	<i>*SUPPLENZE E ALTRI INCARICHI</i>	RIPE/FAC.	N. D.	stabilito di volta in volta
23	<i>*STIPULAZIONE CONTRATTI DI PROFESSORI, COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI</i>	RIPE	90	dall'approvazione del competente Organo collegiale
24	<i>*GESTIONE RAPPORTI COLLABORATORI LINGUISTICI</i>	RIPE	30	dal ricevimento della autorizzazione ministeriale
	insegnamento fuori sede		30	dalle deliberazioni degli Organi competenti
	incarico di ricerca		30	dalle deliberazioni degli Organi competenti
25	<i>*DECADENZA PER MANCATA PRESA DI SERVIZIO</i>	RIPE	30	dalla data fissata nella comunicazione
26	<i>*ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DI RITO</i>	RIPE	30	dalla data di comunicazione
			30	dal ricevimento da parte dell'interessato della comunicazione della chiamata
27	<i>*DECADENZA DAL SERVIZIO</i>	RIPE	30	da diffida
28	<i>ASSENZA DAL SERVIZIO</i>	RIPE		
	malattia, matrimonio, esami, motivi familiari, malattia figli, ecc.		30	da comunicazione dell'interessato
	gestazione, puerperio, assenza facoltativa		30	da comunicazione dell'interessato

Allegato n. 1
Tabelle procedimenti

N	PROCEDIMENTO	UNITA' COMPETENTE	TERMINE GIORNI	NOTE
29	*CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO, DOTTORATO DI RICERCA, BORSE DI STUDIO	RIPE	30	dal nulla osta del Consiglio di Facoltà nel caso di congedo per motivi di studio del personale docente e ricercatore
30	*ASPETTATIVE	RIPE		
	infermità		25	salvo interruzione del termine per visite di controllo
	motivi sindacali		30	
	servizio militare		30	
	richiamo alle armi		30	
	carica elettiva		30	
	incompatibilità		30	
	passaggio ad altra amministrazione		30	
	motivi familiari o coniuge all'estero		45	
	attività Paesi in via di sviluppo		45	
	attribuzioni funzioni primarie o di aiuto ai fini assistenziali		90	di cui 60 per l'organo collegiale competente
	trasferimento da altre Università		90	di cui 60 per l'organo collegiale competente
	trasferimento ad altre Università		90	di cui 60 per l'organo collegiale competente, ove richiesto da comunicazione ente
	Collocamento a disposizione di altri enti e comandi		30	
	Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale		90	solo per il personale tecnico-amministrativo
	Autorizzazione a risiedere fuori sede da parte del Senato Accademico		30	per il personale docente e ricercatore, dal ricevimento della deliberazione dell'organo collegiale competente
31	NOMINA DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, ISTITUTI, SCUOLE...	CLAI	30	dal ricevimento delle deliberazioni del competente organo
32	*CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONI	RIPE		
	Attestati di servizio		30	
	documenti di identità		30	
	stati matricolari		30	
	applicazioni di detrazioni fiscali		30	dalla comunicazione dell'interessato
	assegno per nucleo familiare		30	dalla comunicazione dell'interessato
33	* VARIAZIONI PER OPZIONI TEMPO PIENO O DEFINITO DI PROFESSORI DI RUOLO, RICERCATORI CONFERMATI E ASSISTENTI	RIPE	60	dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda
34	*VARIAZIONI MODALITA' DI PAGAMENTO AI CONTRATTISTI	RIPE	30	dal primo giorno del mese successivo alla richiesta
	*APPLICAZIONE RITENUTE EXTRA ERARIALI	RIFI		dal primo giorno del mese successivo alla ricezione del documento autorizzativo

Allegato n. 1
Tabelle procedimenti

N	PROCEDIMENTO	UNITA' COMPETENTE	TERMINE GIORNI	NOTE
	atti di sequestro		30	
	cessione di quote di stipendio		30	
	sentenze attributive di alimenti		30	
	ritenute sindacali		30	
	altri casi		30	
	cessione del quinto dello stipendio		30	
	ritenute sullo stipendio pre premi, polizze di assicurazione vita		30	
	concessione di assegno per il nucleo familiare e disposizione di pagamento		30	
	piccolo prestito INPDAP		30	
35	*CESSAZIONI	RIPE		
	per dispensa dal servizio			
	per volontarie dimissioni, per decadenza, per opzione (passaggio ad altra amministrazione)		60	di cui 30 per l'invio documentazione al Collegio medico e 30 dal ricevimento dell'esito della visita collegiale
			60	
36	*TRASMISSIONE ATTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONE DI PERSONALE TRASFERITO	RIPE	90	dalla nota di accettazione dell'amministrazione ricevente
37	*RISCATTO E COMPUTO DI SERVIZI E DI PERIODI E SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA	RIPE		
	ai fini della pensione		120	subordinatamente alla risposta degli enti previdenziali
	ai fini della buonuscita		180	subordinatamente alla risposta degli enti previdenziali
38	*RICONGIUNZIONE ENTI PRIVATI E LIBERE PROFESSIONI	RIPE	240	subordinatamente alla risposta degli enti previdenziali
39	*RICONGIUNZIONE DI SERVIZI PRESSO ENTI PUBBLICI	RIPE	180	subordinatamente alla risposta degli enti previdenziali
40	*CONTEGGI PENSIONE E BUONUSCITA	RIPE	30	
41	*ISTRUTTORIA ATTI AI FINI DELLA PENSIONE PROVVISORIA	RIPE	60	
42	*REVOCHE DI PROVVEDIMENTI GIA' EFFICACI	RIPE	150	
43	*LIQUIDAZIONE PENSIONE PROVVISORIA	RIPE		
	per limiti di età e dimissioni		60	
	per altre cause		30	
44	*LIQUIDAZIONE PENSIONE DEFINITIVA	RIPE	360	
45	*RILIQUIDAZIONE PENSIONE PROVVISORIA e/o definitiva	RIPE	180	per l'applicazione di nuove disposizioni legislative
46	*LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI BUONUSCITA	RIPE		

Allegato n. 1
Tabelle procedimenti

N	PROCEDIMENTO	UNITA' COMPETENTE	TERMINE GIORNI	NOTE
	per limiti di età		60	
	per altre cause		30	
47	*RILIQUIDAZIONE INDENNITA' DI BUONUSCITA	RIPE	180	dal provvedimento o dall'applicabilità della legge o dall'evento modificativo
48	* LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE QUOTA CAPITALE PER PENSIONE AD ONERE RIPARTITO	RIPE	30	
49	* LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE INDENNITA' UNA TANTUM IN LUOGO DI PENSIONE		360	
50	*REVOCA DELL'INDENNITA' UNA TANTUM	RIPE	60	subordinatamente alla risposta dell'INPS
51	*RICONOSCIMENTO INFERMITA' PER CAUSA DI SERVIZIO	RIPE	150	soggetto alla visita medica presso l'Ospedale Militare
52	*LIQUIDAZIONE PENSIONI PRIVILEGIATE	RIPE	270	subordinatamente ai tempi richiesti dal C.P.O. (di cui 60 per la Divisione Contabilità Speciali e Retribuzioni)
53	*PROCEDIMENTI ELETTORALI: rilascio certificazioni	CLAI	30	
54	*LIQUIDAZIONI STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO	RIFI	30	
55	*VARIAZIONI DI STIPENDI PER PROV. LEGISLATIVI DI CARATTERE GENERALE	RIFI	60	
56	*VARIAZIONE DI STIPENDI PER PROVVEDIMENTI DI CARATTERE PERSONALE	RIFI	30	
57	*LIQUIDAZIONE RIVALUTAZIONI MONETARIE CON INTERESSI LEGALI	RIFI	30	
58	*ATTRIBUZIONE DI AUMENTI PERIODICI ANTICIPATI	30		
59	*LIQUIDAZIONE DI EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE	RIFI		
	missioni		60	
	compensi		60	
	gettone di presenza		60	
	recupero rate di stipendio indebitamente percepite		60	
	liquidazione missioni soggette a ritenute fiscali e assistenziali		60	
	liquidazioni competenze arretrate		120	
	liquidazioni rate di stipendio rimaste insolute per decesso del titolare		90	
	liquidazione del fondo comune e del fondo di miglioramento		entro l'anno	
	variazioni nelle modalità di pagamento ai dipendenti ed assimilati		30	

Allegato n. 1
Tabelle procedimenti

N	PROCEDIMENTO	UNITA' COMPETENTE	TERMINE GIORNI	NOTE
	rilascio del modello 101		entro il 28/2	
	liquidazioni stipendi al personale non di ruolo		30	
	liquidazioni di retribuzioni a personale a contratto		30	
	liquidazione retribuzione ai lettori madrelingua		30	
	liquidazione di borse e premi di studio erogate da enti vari		30	
	liquidazione fatture soggette a ritenuta d'acconto		15	
	liquidazione del fondo incentivante		30	
	rilascio certificazioni fiscali		30	
	rilascio certificazioni fiscali per lavoro autonomo		entro il 31/01	di ogni anno
	rilascio certificazioni varie		45	dalla data di ricevimento della domanda o istanza
	adempimenti del sostituto di imposta		entro il giorno 15 di ogni mese	
	Ministero della funzione pubblica - Anagrafe delle prestazioni		entro il 30.3	
	dichiarazione annuale IRPEF - Mod. 770		entro il 30/10	di ogni anno
	rendiconti trimestrali e annuali alle Regioni per il SSN		ogni 3 mesi	e annualmente
	versamento ritenuta tesoro		ultimo giorno di ogni mese	
	contributo INPS del 10%		entro il 20 di ogni mese	
	versamento ritenute SSN			entro il mese successivo a quello di riferimento
	versamento INPS per lavoratori a contratto e lettori			entro sei mesi dalla liquidazione
	invio dati, statistiche e prospetti, i cui termini non siano previsti da disposizioni di legge		45	dalla data di ricevimento della domanda o istanza
	riaccertamento dei residui			RGA
	chiusura contabilità centri di spesa e verifica crediti e debiti			RGA
	liquidazione dei rapporti di collaborazione		60	dalla fine del rapporto
	predisposizione bilancio preventivo e conto consuntivo			RGA
	assestamento iniziale bilancio di previsione e trasporto eccedenze			RGA
	gestione delle entrate e riparto fondi			RGA
	arretrati per ricostruzione carriera		60	
	corresponsione del primo stipendio ai professori di ruolo		60	dalla presa di servizio
60	* MANDATI DI PAGAMENTO PER FATTURE PROVENIENTI DA:	RIFI		
	amministrazione centrale		30	dalla data di ricevimento
	presidenze delle facoltà		30	dalla data di ricevimento
	servizi comuni		30	dalla data di ricevimento

Allegato n. 1
Tabelle procedimenti

N	PROCEDIMENTO	UNITA' COMPETENTE	TERMINE GIORNI	NOTE
	ripartizioni		30	dalla data di ricevimento
	centri polifunzionali		30	dalla data di ricevimento
	centri interdipartimentali		30	dalla data di ricevimento
	istituti		30	dalla data di ricevimento
	mandati di pagamento per borse di studio L. 390/91		15	dalla data di ricevimento della documentazione
	mandati di pagamento per spese di varia natura		30	dalla data di ricevimento della documentazione
	mandati di pagamento missioni in Italia		30	dalla data di ricevimento della documentazione
	mandati di pagamento per missioni all'estero		30	dalla data di ricevimento della documentazione
	mandati di pagamento per rapporti di collaborazione studenti		30	dalla data di ricezione della documentazione
	mandati di pagamento per anticipo missioni		20	dal ricevimento della richiesta di anticipo
	reversali di incasso		45	
	comunicazioni delibere del consiglio di amministrazione		20	dalla seduta del CdA
	fatturazione delle operazioni			secondo norme di legge
	registrazione delle fatture			secondo norme di legge
	registrazione dei corrispettivi			secondo norme di legge
	registrazione degli acquisti			secondo norme di legge
	liquidazioni e versamenti mensili IVA			secondo norme di legge
	dichiarazione annuale IVA			secondo norme di legge
	inizio variazione e cessazione di attività			secondo norme di legge
	registrazione delle operazioni intracomunitari			secondo norme di legge
	presentazione modelli intrastat-12-13 dichiarazione mensile			secondo norme di legge
	dichiarazione annuale dei redditi modello 760			secondo norme di legge
61	*GARE PER L'AGGIUDICAZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	UFF. COM.:		
	asta pubblica		90	dalla pubblicazione del bando, compresi i termini legali; per procedimenti di gara rientranti nelle normative UE ulteriori 30 giorni
	licitazione privata			
	a) inviti		60	dalla scadenza fissata nel bando di prequalificazione: per procedure di gara rientranti nelle normative UE ulteriori 30 giorni
	b) esperimento gara e formazione graduatoria		N.D.	fissata nella lettera di invito
	c) aggiudicazione		30	dall'esperimento della gara con deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Allegato n. 1
Tabelle procedimenti

N	PROCEDIMENTO	UNITA' COMPETENTE	TERMINI GIORNI	NOTE
	appalto concorso			
	a) inviti		60	dalla scadenza fissata nel bando di prequalificazione; per procedure di gara rientranti nelle normative UE ulteriori 30 giorni
	b) esperimento gara		N.D.	fissata nella lettera di invito
	c) valutazione commissione di gara		N.D.	il termine é fissato in sede di esperimento gara
	d) aggiudicazione		30	dalla valutazione e della Commissione di gara, con delibera del Consiglio di Amministrazione
62	*TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	UFF. COMP.	60	dal ricevimento dell'offerta
63	*RILASCIO BUONI D'ORDINE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	UFF. COMP.	60	dalla ricezione del preventivo o dall'iniziativa d'ufficio, salvo diversa validità delle offerte
64	*AUTORIZZAZIONE DI SUBAPPALTO	UFF. COMP.	60	dal ricevimento della richiesta di sub-appalto
65	*EMISSIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO SU CONTRATTI	UFF. COMP.	60	dai termini fissati nel contratto
66	*CERTIFICATI DI COLLAUDO	UFF. COMP.		
	emissione		180	dalla conclusione dei lavori o forniture, salvo diversi termini contrattuali
	approvazione		60	dal ricevimento della struttura competente
67	*CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI	UFF. COMP.	90	dalla conclusione dei lavori o forniture, salvo diversi termini contrattuali
68	*EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO	UFF. COMP.	30	dal ricevimento della fattura, sono fatte salve le clausole contrattuali inerenti a diversi termini di pagamento
	fatture fornitori		60	di cui 30 giorni dall'emissione della fattura
	rimborsi di spese		60/30	di cui 30 dalla presentazione dei moduli completi
	altri tipi di pagamento		60/30	di cui 30 per l'Istituto o ufficio ordinante e 30 per l'Ufficio Amministrativo
69	*VARIAZIONE DATI RELATIVI A SISTEMI DI PAGAMENTO A SOGGETTI ESTERNI	UFF. COMP.	30	
70	*RECLAMI, ISTANZE E RICORSI INERENTI AI RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI	UFF. COMP.	30	dal ricevimento del reclamo
	ATTIVITA' GIURIDICO NORMATIVA			
71	*STIPULAZIONE FORMALE DEI CONTRATTI A SEGUITO DI GARA PUBBLICA	RIEC	45	dal completamento della documentazione

Allegato n. 1
Tabelle procedimenti

N	PROCEDIMENTO	UNITA' COMPETENTE	TERMINE GIORNI	NOTE
72	*STIPULAZIONE DI CONTRATTI E CONVENZIONI (DI RICERCA, DI CONSULENZA, PRESTAZIONI DIDATTICHE, ACCORDI CULTURALI, COSTITUZIONE CONSORZI E CENTRI CONVENZIONATI, EDIZIONE, COMODATO, ECC.)	UFF. COMP.	30	dalla deliberazione dell'Organo competente (per i Dipartimenti limitatamente alle loro competenze)
73	*STIPULAZIONE DI CONVENZIONI PER DOTTORATI DI RICERCA E PER POSTI AGGIUNTIVI DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	RICE/RIDD	30	dalla deliberazione dell'Organo competente
74	*STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE	RIEC	45	dalla ricezione della documentazione completa
75	*STIPULAZIONI POLIZZE ASSICURATIVE	RIEC	30	dalla ricezione della documentazione completa
76	*STITUZIONE DI DIPARTIMENTI E DI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI	CLAI	30	dalla deliberazione dell'Organo competente
77	*ACCETTAZIONE EREDITA', LEGATI, DONAZIONI	DA	30	dalla deliberazione dell'Organo competente
78	*RILASCIO ATTESTATI DI ANALISI, PROVE, ECC.	DIP	60	
79	*RICORSI E ISTANZE DI TIPO LEGALE E GENERALE	CLAI	30	
80	*ATTUAZIONE DECISIONI DEGLI ORGANI ACCADEMICI ED AMMINISTRATIVI NON COMPRESI NEI PROCEDIMENTI ELENCATI	UFF. COMP.	60	
81	*RILASCIO COPIE ESTRATTI, DICHIARAZIONI, PRESA D'ATTO, DECRETI, ECC.	UFF. COMP.	30	

Mod. UNIUD/241/90

AII. 2

Al destinatario del procedimento

Oggetto: procedimento amministrativo promosso

domanda irregolare e/o incompleta (comunicazione ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241", recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

In relazione alla domanda presentata a questa Amministrazione in data _____, prot. n. _____, relativa al procedimento amministrativo indicato in oggetto, si comunica che non è possibile dare avvio al procedimento stesso in quanto la domanda suddetta risulta irregolare e/o incompleta per i seguenti motivi:

Si invita pertanto la S.V. a volersi presentare presso l'Ufficio competente _____

per _____

Soltanto dopo la regolarizzazione e/o il completamento della domanda in parola, questo Ufficio potrà dare avvio al procedimento di che trattasi.

Distinti saluti.

Udine, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO
(.....)

IL RETTORE

Per ricevuta
Udine, li

(firma dell'interessato)

Mod. UNIUD/241/90

All. 3

Al destinatario del procedimento

e p.c. Eventuali cointeressati e controinteressati

Oggetto: procedimento amministrativo promosso

comunicazione dell'avvio del procedimento

(ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241"), recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Ai sensi dell'Art. 8 della Legge 241/90 sopracitata si comunica che questa amministrazione in data ha dato avvio al procedimento indicato in oggetto, il quale dovrà concludersi entro il.....

L'Unità organizzativa competente è _____

Il responsabile del procedimento è _____

Interrranno nel procedimento anche le seguenti Unità organizzative, i cui responsabili sono rispettivamente _____

La S.V. può presentare domanda al fine di prendere visione, presso l'unità organizzativa sopracitata, degli atti e dei documenti relativi al procedimento amministrativo in parola, secondo le modalità ed i limiti di cui al regolamento di attuazione della legge 241/90, emanato con D.R. n. delaffisso all'albo dell'Università, nei giorni.....dalle orealle ore.....

La presente dovrà essere restituita debitamente firmata per ricevuta.

Udine, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(.....)

IL RETTORE

Per ricevuta

Udine, li

(firma dell'interessato)

All. 4
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Udine
Via Palladio, 8
33100 UDINE

Oggetto: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi (L. 241/90 e DPR 352/92)

Il sottoscritto-----
nato a-----il-----
residente in-----
via-----
nella sua qualità di (specificare i poteri rappresentativi)-----
Se il ricevente è persona in servizio presso questo Ateneo specificare la qualifica rivestita e la
struttura presso la quale presta servizio.

CHIEDE

- di prendere visione;
- di prendere in esame, con rilascio di copia semplice;
- di prendere in esame con rilascio di copia autentica;

i sottoindicati documenti amministrativi:

per i seguenti motivi (*specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta*):

Il Richiedente

Data

Riservato all'Ufficio

Costi di ricerca e visura.....	
Costi di produzione.....	Il Responsabile del procedimento di accesso
Costi per marche da bollo.....	(.....)
Totale da rimborsare.....	

All. 5

Al destinatario del procedimento

e p.c. all'Ufficio Competente

Oggetto: procedimento amministrativo promosso

ricevuta (comunicazione ai sensi dell'art. 15 comma 6 "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241", recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Ai sensi dell'art. 15 comma 6 , del Regolamento sopracitato, si dichiara che il giorno-----
---la S.V. ha presentato domanda relativa al procedimento amministrativo indicato in oggetto,
registrata a protocollo in data-----n.-----

Il procedimento amministrativo di che trattasi dovrà concludersi entro-----

L'Unità organizzativa competente è _____ e il responsabile del
procedimento è _____

Sarà cura dell'Unità Organizzativa competente e del responsabile del procedimento di cui
trattasi darLe formale comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90.

Distinti saluti.

Udine, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO

(.....)

IL RETTORE

Per ricevuta

Udine, li

(firma dell'interessato)

All. 6

Al destinatario del procedimento

.....

e, p.c. Eventuali controinteressati

.....

Oggetto: procedimento amministrativo promosso

 sospensione del termine (art. 7 del "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241").

Facendo seguito alla comunicazione del _____, prot. n. _____ con la quale questa Amministrazione ha reso noto alla S.V. l'avvio del procedimento indicato in oggetto, si fa presente che:

- non essendo a tutt'oggi pervenuto il parere obbligatorio da parte di (*organo consultivo competente ad emettere il parere o la valutazione tecnica*)

OVVERO

- non avendo (*Amministrazione competente*) _____

provveduto a far pervenire i documenti necessari ad acquisire agli atti del procedimento di che trattasi (*atti da acquisire*) _____

il procedimento in oggetto rimane sospeso per il tempo necessario ad acquisire gli atti suindicati.

La presente dovrà essere debitamente firmata per ricevuta.

Udine, li

Il Rettore

Per ricevuta

Udine, li

 (firma dell'interessato)

All. 7

Al richiedente

all'Unità Organizzativa responsabile

Oggetto: NON accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi (L. 241/90 e DPR 352/92).

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata dalla S.V. in data _____, questa Amministrazione **NON ACCOGLIE** la richiesta stessa per i seguenti motivi:

Contro la presente decisione la S.V. può presentare reclamo al Rettore entro quindici giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ovvero può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 25 della L. 241/90.

Distinti saluti.

Udine,

IL RETTORE

ALL. 8

Al richiedente

all'Unità Organizzativa responsabile

Oggetto: Differimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi (art. 17 del Regolamento di attuazione della L. 241/90 e DPR 352/92).

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata dalla S.V. in data _____, questa Amministrazione DIFFERISCE l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla richiesta stessa per i seguenti motivi:

Il differimento del diritto di accesso si estende fino a _____

Contro la presente decisione la S.V. può presentare reclamo al Rettore entro quindici giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ovvero può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 25 della L. 241/90.

Distinti saluti.

Udine,

IL RETTORE

All. 9**Al Richiedente**

 All'Unità organizzativa
 responsabile

OGGETTO: Accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi (art. 16 del Regolamento di attuazione della Legge 241/90)

In relazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata dalla S.V. in data _____ questa Amministrazione accoglie la richiesta stessa. Si informa la S.V. che i documenti possono essere visionati e le copie eventualmente richieste possono essere ritirate dalla S.V. medesima o da altra persona di sua fiducia.

Per esercitare il diritto di accesso la S.V. potrà rivolgersi entro 30 giorni dal ricevimento della presente, all'Unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo _____

in _____ via _____ nei
 giorni _____ nelle ore _____ a far tempo
 da _____

Il decorso inutile del termine sopraindicato si intenderà come rinuncia alla richiesta stessa.

Ella potrà prendere appunti o trascrivere tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l'espresso divieto penalmente perseguibile di alterarne in qualsiasi modo la natura ovvero di asportarli dal luogo in cui gli stessi si trovano.

Non è consentito diffondere o utilizzare le informazioni ottenute a fini commerciali.

Udine li

Il Rettore

Nel caso in cui la persona incaricata di visionare e/o ritirare i documenti sia persona diversa dall'interessato la medesima dovrà essere munita di delega.



LATO A

Università degli Studi di Udine

MOD. A1

Io sottoscritto..... nato a
il, residente a via..... n.....
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall'art. 26 della legge 15/1968, richiamato dall'art. 6 comma 2, del D.P.R. 403/1998

DICHIARO

(vedere sul LATO B gli esempi per la dichiarazione)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

luogo, data

(firma per esteso del dichiarante)

- SI PRODUCE IN CARTA SEMPLICE
- SI PRODUCE IN CARTA RESA LEGALE



LATO B

Università degli Studi di Udine

Ai sensi del comma 3 art. 11 DPR 403/98 qualora dal controllo effettuato risulti la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996; i dati dichiarati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e vengono utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ELENCO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ESENTI DA AUTENTICA DI FIRMA AI SENSI DELLA L. 127/97 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI DPR 403/98, (DA RIPORTARE SUL LATO A)

- di essere nato ail.....
- di essere residente a, via.....n.....
- di essere cittadino italiano (oppure).....
- di godere dei diritti politici
- di essere celibe/nubile/libero di stato
- di essere coniugato con
- di essere vedovo di
- che lo stato di famiglia è composto, oltre che da me alle seguenti persone:.....
- la mia esistenza in vita
- che mio figlio è nato a il
- che...(coniuge, ascendente, discendente) è deceduto...il.....
- di trovarmi, agli effetti militari, nella posizione di.....
(arruolato in attesa di chiamata, congedato per fine ferma, riformato, dispensato, esentato, rinvitato per motivi di.....)
- di essere iscritto nell'albo/elenco.....
- di essere in possesso del titolo di studio di.....conseguito nell'anno.....presso.....di.....
- di avere la qualifica professionale di.....
- di avere sostenuto i seguenti esami
- di essere in possesso del seguente titolo di :
 - specializzazione
 - abilitazione
 - formazione
 - aggiornamento
 - qualificazione tecnica

- che la mia situazione reddituale e/o economica è la seguente:
£.....per l'anno.....
- di avere assolto agli obblighi contributivi nei confronti di(INPS, INAIL, ecc.) per il periodo, avendo versato £.....
- che il numero di codice fiscale/partita iva è il seguente
- di essere disoccupato, iscritto nelle relative liste presso l'Ufficio.....
- di essere pensionato, cat.....e di percepire a tale titolo £.....mensili
- di essere studente iscritto a.....
- di essere casalinga.....
- di essere il legale rappresentante di.....in qualità di.....
(genitore che esercita la potestà sui figli minori, tutore, curatore)
- di essere il legale rappresentante di(associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo)
- di non aver riportato condanne penali.....
- di avere a proprio carico il/la sig./a.....
- di essere a carico del sig./a.....
- i seguenti dati personali, a mia conoscenza, contenuti in registri dello stato civile.....

All. II

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

MOD. A2

Io sottoscritto.....nato a
il, residente avia.....n.....

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace (art. 495 C.P.), così come stabilito dall'art. 26 della legge 15/1968, richiamato dall'art. 6 comma 2, del D.P.R. 403/1998

DICHIARO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO

luogo, data

(firma per esteso del dichiarante)

Dichiaro autentica la firma del Sig.....

apposta in mia presenza, previa identificazione a mezzo di.....

L'INCARICATO A RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE

SI PRODUCE IN CARTA SEMPLICE

SI PRODUCE IN CARTA RESA LEGALE

Ai sensi del comma 3 art. 11 DPR 403/98 qualora dal controllo effettuato risulti la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651465/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 59
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 59/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merillani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXI Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENARIO
Via Mapeili, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
LIBRERIA DEGLI UFFICI
Corso Vinzaglio, 11
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Bellfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11



* 4 1 1 2 5 0 1 4 2 2 0 1 *

L. 4.500
€ 2,32